



STATUTO della FONDAZIONE DON GUANELLA

PREMESSA STORICA

L'Istituto S. Pietro Canisio è stato fondato da mons. Aurelio Bacciarini, primo successore di San Luigi Guanella, nell'anno 1926 e subito affidato alla Congregazione dei Servi della Carità con lo scopo di educare la gioventù in difficoltà.

I beni immobili dell'Istituto sono stati dapprima intestati alla S.A. "Charitas" con sede in Roveredo GR e, successivamente, ad una Fondazione Ecclesiastica costituita, con decreto vescovile del 6.10.1955, da mons. Angelo Jelmini.

Dovendosi la Fondazione adeguare agli articoli 80 e segg. del Codice civile svizzero, il 18 settembre 1964 venne costituita la fondazione "Istituto San Pietro Canisio Opera Don Guanella" con sede in Riva San Vitale.

Dal 2003, con il progressivo ampliamento degli ambiti di attività e di intervento, l'Istituto è cresciuto anche nel numero delle sue strutture con l'apertura del CEM Arco a Riva San Vitale, del Foyer Il Ciliegio e del CEM Archetto a Mendrisio insieme a degli appartamenti protetti nel Mendrisiotto.

Tale evoluzione ha portato al cambio della vecchia denominazione della Fondazione ora denominata Fondazione Don Guanella.

I. MOVENTE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

La Fondazione Don Guanella, costituita ai sensi degli artt. 80ss CC, persegue gli scopi espressi nel Documento Base per progetti Educativi Guanelliani e si ispira al codice etico della Congregazione dei Servi della Carità.

Art. 2

La Fondazione esclude ogni scopo di lucro e ha finalità di favorire e facilitare nel Cantone Ticino l'attuazione dei compiti educativi, caritativi, sociali e religiosi della Congregazione dei Servi della Carità avente sede in Roma, fondata da San Luigi Guanella e riconosciuta dalla Chiesa Cattolica in data 10 luglio 1928.

In particolare, la Fondazione si propone di gestire le proprie strutture nello spirito del Progetto Educativo Guanelliano, a norma delle leggi federali e cantonali, al fine di perseguire la promozione integrale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti con disabilità psicofisica o in stato di disagio psichico e sociale, senza distinzione di genere e di religione.

La Fondazione è aperta allo scambio di esperienze con Opere guanelliane di altre nazioni e, nel limite delle sue possibilità, offre aiuto e sostegno a istituzioni che in altre nazioni operano nello stesso settore.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La sede della Fondazione è a Riva San Vitale presso l'Istituto San Pietro Canisio Opera Don Guanella.

La Fondazione è iscritta al Registro di Commercio a norma dell'art. 81 cpv. 2 CCS.

II. PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili e da tutti i beni immobili in Riva San Vitale attualmente intestati all'Istituto San Pietro Canisio Opera Don Guanella.

Lo stesso potrà essere aumentato in ogni tempo attraverso donazioni, redditi derivanti dal capitale, contributi, altre liberalità e altri eventuali utili.

III. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6

Gli organi della Fondazione sono:

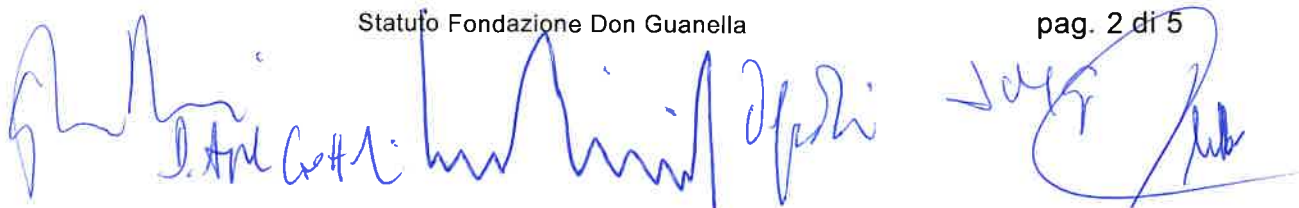
- a. il Consiglio di Fondazione;
- b. la Direzione;
- c. l'Ufficio di revisione.

a. Il Consiglio di Fondazione

Art. 7

Il Consiglio di Fondazione si compone da cinque a sette membri:

- quale Presidente il Superiore Provinciale pro-tempore della Provincia San Luigi Guanella della Congregazione dei Servi della Carità, in sua assenza od in caso di impedimento questo è sostituito dal Vicepresidente;



- due membri, appartenenti alla Congregazione dei Servi della Carità designati dal Superiore Provinciale, di cui uno avente la funzione di Vicepresidente.
- un membro designato di diritto dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
- gli altri membri sono cooptati dal Consiglio di Fondazione.

Nell'ambito delle nomine si tiene conto della vicinanza territoriale del domicilio dei membri.

I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, fatto salvo i soggetti a cui sono attribuiti mansioni e competenze specifiche ai quali sarà riconosciuta una remunerazione determinata dal Consiglio di Fondazione. È a ogni modo riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.

Art. 8

Il Consiglio di Fondazione è convocato, presso la sede della Fondazione, ordinariamente quattro volte all'anno, di cui due per l'approvazione del preventivo e del consuntivo. Potrà tuttavia essere convocato altre volte qualora ciò si rendesse necessario.

Il Direttore/Direttrice generale partecipa di regola alle sedute e a titolo consultivo; è responsabile della tenuta del verbale delle sedute, per la stesura del quale può avvalersi di altri collaboratori. I verbali delle sedute vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore/Direttrice generale.

Art. 9

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente per il tramite del Direttore/Direttrice generale. Il Consiglio può anche essere convocato su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso: la richiesta deve essere corredata da precise proposte per l'ordine del giorno.

A condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le deliberazioni e le decisioni, si considerano presenti anche i membri che partecipano per telefono o in videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi.

Art. 10

Il Consiglio di Fondazione è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

Art. 11

Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede sarà decisivo.

Le decisioni possono essere prese anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda la discussione orale.

Il Consiglio di Fondazione è abilitato a decidere solo alla presenza della maggioranza dei propri membri.

Art. 12

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo ed esecutivo della Fondazione, cui spettano la direzione, l'amministrazione e la gestione della Fondazione e del suo patrimonio. Ad esso compete in particolare:

1. formulare proposte generali idonee al perseguimento delle finalità della Fondazione;
2. reperire gli immobili che permettano la realizzazione dello scopo della Fondazione, la permuta e la vendita degli stessi;
3. la gestione finanziaria, compresa l'accensione di prestiti ipotecari o di altro genere;
4. verificare l'andamento morale ed economico della Fondazione;
5. deliberare le spese e le questioni ordinarie e straordinarie sulla base del Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione;
6. tenere la contabilità a norma dell'art. 83a/b CC, approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

b. La Direzione

Art. 13

La direzione della Fondazione è affidata a un/a Direttore/Direttrice generale, nominato/a dal Consiglio di Fondazione.

c. L'Ufficio di revisione

Art. 14

Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione per un periodo di tre anni. L'Ufficio è rieleggibile per ulteriori due mandati. Le sue competenze sono stabilite dagli artt. 83b, 83c ed 83d del CC.

IV. DIREZIONE, GESTIONE, AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Direttore/Direttrice generale si attiene alle direttive impartite dal Consiglio di Fondazione, al quale presenta la programmazione ad inizio anno e un rapporto d'attività a fine anno.

I suoi compiti sono precisati nel Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione.

Art. 16

L'amministrazione contabile della Fondazione è tenuta sotto la responsabilità del Direttore/Direttrice generale che la sottopone ogni anno, entro il 30 aprile successivo, al Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione invia ogni anno copia dei conti approvati al Dipartimento della Sanità e della Socialità in Bellinzona e alla competente Autorità di vigilanza.

Art. 17

La Fondazione è vincolata verso terzi con firma collettiva a due indistintamente del Presidente, del Vicepresidente, di altri membri designati dal Consiglio di Fondazione o del Direttore/Direttrice generale.

Il Consiglio di Fondazione può decidere altre modalità di firma.

Art. 18

Le strutture della Fondazione Don Guanella sono rette da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Fondazione.

Art. 19

Eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i membri del Consiglio di Fondazione circa l'interpretazione e la prassi del presente statuto verranno risolte, secondo la loro natura, in base alle prescrizioni del diritto civile.

Art. 20

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla Legge e meglio dall'art. 88 CC ed è sottoposto al consenso dell'Autorità di vigilanza. Il patrimonio residuo disponibile della Fondazione, in caso di scioglimento, sarà destinato dal Consiglio di Fondazione ad organizzazioni al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e aventi sede in Svizzera. È esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali.

Art. 21

Il Consiglio di Fondazione può chiedere, mediante una sua decisione, all'Autorità di vigilanza di modificare lo statuto conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione in data 19 aprile 2024 e sostituisce il precedente dell'8 maggio 2013.

Riva San Vitale, 19 aprile 2024.

